

Sentenza: 22 settembre 2015, n. 195 (*deposito del 9 ottobre 2015*)

Materia: anagrafi; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettere i), g) ed l), e terzo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 27 (Norme in tema di donazione degli organi e tessuti)

Esito: illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 27 (Norme in tema di donazione degli organi e tessuti), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere i), g) ed l), e terzo comma, Cost.

La disposizione impugnata attribuisce all'ufficiale dell'anagrafe la competenza ad acquisire, al momento del rilascio o del rinnovo del documento d'identità, tramite la predisposizione di un modulo, il consenso o il diniego del cittadino maggiorenne alla donazione di organi o tessuti post mortem.

Tale previsione violerebbe la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di anagrafi (art. 117, secondo comma, lettera i) e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g).

Lo Stato ha già esercitato in materia -argomenta il ricorrente- la sua potestà legislativa.

Da un lato l'art. 3, comma 8 bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) dispone che la carta d'identità può contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.

Dall'altro, l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), ad integrazione della norma precedente, prevede che i comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti (SIT).

La possibilità di manifestare la propria volontà o il proprio diniego alla donazione degli organi al momento del rilascio della carta d'identità sarebbe pertanto già disciplinata a livello statale.

Il ricorrente lamenta inoltre la violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), in quanto la donazione di organi e tessuti post mortem rientra tra gli atti dispositivi del proprio corpo, e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), in quanto, pur non trattandosi di trattamento sanitario o di cura, al donante deve essere richiesta la prestazione del consenso informato.

La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.

Nel merito, la questione è giudicata fondata dalla Corte costituzionale.

In via preliminare la Corte attende ad una sintetica ricostruzione della normativa statale vigente in materia di donazione di organi e tessuti post mortem.

Il legislatore statale -osserva la Corte- ha introdotto con legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti) la procedura della notificazione e del cosiddetto silenzio-assenso, prevedendo la notificazione a tutti i cittadini della richiesta di manifestare la propria volontà in tema di donazione di organi e tessuti post mortem, con il contestuale avviso che la mancata risposta equivale ad assenso.

Per l'attuazione di tale procedura la legge rinviava all'emanazione di un decreto del Ministro della sanità, adottato in data 8 aprile 2000 e successivamente integrato col decreto del Ministro della salute dell'11 marzo 2008. La disciplina del silenzio-assenso, tuttavia, è rimasta in concreto priva di attuazione.

La legislazione dello Stato prevede altresì la possibilità che la volontà di consenso o di diniego alla donazione risulti dal documento di identità (art. 3, comma 8 bis, del d.l. 194/2009) e stabilisce l'obbligo per i Comuni di trasmettere al SIT i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione (art. 43, comma 1, del d.l. 69/2013).

La normativa statale prevede, dunque, oltre al silenzio-assenso, una nuova modalità di manifestazione e raccolta del consenso o del diniego alla donazione di organi e tessuti post mortem, attraverso una procedura uniforme sul territorio nazionale.

In sintesi, il donante deve aver compiuto la maggiore età; il modulo di dichiarazione di consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti post mortem deve essere predisposto dal Ministero della salute; i dati raccolti devono essere registrati dall'ufficiale dell'anagrafe nel SIT; la dichiarazione di consenso o diniego può essere riportata sul documento d'identità solo su espressa richiesta del cittadino; la dichiarazione di volontà registrata può essere modificata in ogni momento presso la competente azienda unità sanitaria locale oppure, in sede di rinnovo del documento d'identità, presso l'ufficio anagrafe; il Centro nazionale trapianti, con i Centri regionali per i trapianti, cura la formazione degli ufficiali dell'anagrafe relativamente alle funzioni loro spettanti in materia di donazione di organi.

Nel prevedere la competenza dell'ufficiale dell'anagrafe a ricevere e trasmettere le dichiarazioni di volontà in tema di donazione di organi e tessuti post mortem, la l.r. Calabria 27/2014 riproduce nella sostanza una disciplina già prevista a livello statale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di anagrafi (art. 117, secondo comma, lettera i, Cost.) e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.).

Come più volte ribadito dal giudice delle leggi, a prescindere dalla conformità o difformità della legge regionale alla legge statale, *la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della norma regionale.*

La Corte dichiara pertanto l'illegittimità costituzionale della l.r. Calabria 27/2014.

Sono assorbite le rimanenti questioni sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l) e terzo comma, Cost.

